



COMUNE DI FONTANILE

Provincia di Asti

✉ Piazza San Giovanni Battista n. 1 - C.A.P. 14044 – ☎ (+39) 0141.739100 FAX (+39) 0141.739371
E-MAIL protocollo@comune.fontanile.at.it – fontanile@cert.ruparpiemonte.it

Prot. 1428

ORDINANZA N. 11 DEL 17.07.2024 RIMOZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO IN AREA PRIVATA

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 5, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'articolo 231;

VISTO l'articolo 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza sindacale la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO il D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209, in attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (poi successivamente modificato dal D.Lgs. 23 febbraio 2006);

VISTA la nota della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione di Nizza Monferrato del 16.07.2024 rubricata al Prot. gen. al n. 10/41/2024 pervenuta a questo Comune in data 17.07.2024 ed ivi assunta al prot. n. 1420 relativa alla segnalazione di abbandono e degrado all'interno di proprietà privata di veicolo autovettura [REDACTED] - targa [REDACTED] – telaio n. [REDACTED] di colore grigio metallizzato – classe autovettura uso privato trasporto persone in [REDACTED] seguito di sopralluogo eseguito in data 16.07.2024 da parte di personale appartenente alla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione di Nizza Monferrato;

PRESO ATTO che il veicolo è risultato essere di proprietà di: [REDACTED];

CONSIDERATO che il veicolo stesso risulta essere in evidente stato di abbandono in quanto in condizioni fatiscenti e degrado che non consentono più la messa su strada del veicolo in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che la stessa nota individua il responsabile dell'abbandono dei predetti rifiuti, nella persona [REDACTED], in qualità di intestatario ed avente la materiale disponibilità del veicolo;

RITENUTO doveroso ed opportuno diffidare chi di dovere a provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti atti a ripristinare lo stato dei luoghi, ed a bonificare l'intera area interessata dal deposito dei predetti rifiuti, per la salvaguardia dell'ambiente e della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 192 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ai sensi del quale la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi competono al soggetto responsabile dell'abbandono, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

ORDINA

[redacted] quale proprietario del suddetto veicolo abbandonato;

a voler provvedere a sue spese e cura, nel più breve tempo possibile e comunque **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla notifica della presente ordinanza:

- 1) allo smaltimento presso centro di raccolta autorizzato del veicolo abbandonato e alla radiazione dello stesso, avendo cura di consegnare anche i documenti di proprietà e di circolazione.
- 2) alla consegna della certificazione del Centro di raccolta di quanto conferito.

Al medesimo si prescrive altresì di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVERTE

Che trascorso infruttuosamente il termine perentorio di cui sopra senza che si sia ottemperato a quanto richiesto, salvo comprovati motivi di impossibilità, si provvederà all'esecuzione d'ufficio e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, segnalando la situazione alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

DISPONE

La notifica della presente:

[redacted] quale proprietario del suddetto veicolo abbandonato a mezzo Servizio messi comunali ovvero mediante notifica a mezzo servizio postale.

L'invio della stessa:

Alla competente Stazione Carabinieri Forestale, per opportuna conoscenza

Il presente provvedimento vale anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Sindaco del Comune di Bruno.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

La presente Ordinanza è pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio on-line.

IL SINDACO

SANDRA BALBO